



IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro Giovanni Mimmo, nel procedimento iscritto al numero **15362** del ruolo generale dell'anno **2019** promosso ai sensi degli artt. 1, commi 47 e ss., della legge 28 giugno 2012 n. 92 da **Bargahi Basmag Dariush** (Avv.ti Enrico Maria D'Onofrio e Marcello Bonomo) contro le società **Galeria Scavi S.r.l.**, **Giovi Impianti S.r.l.** (Avv. Bruno Sconocchia) e **E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria** (Avv.ti Stefania Radoccia e Matteo Pollalori), avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 11 ottobre 2018 dalla società Galeria Scavi e la richiesta di reintegrazione e di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 dicembre 2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Dariush Bargahi Basmag è stato assunto dal 3 gennaio 2007 dalla società Galeria Scavi quale impiegato di V livello c.c.n.l. industrie edili e affini presso la discarica di Malagrotta. Con lettera del 10 ottobre 2018, pervenuta al ricorrente in data 11 ottobre 2018 il lavoratore è stata licenziato dalla società Galeria Scavi per giustificato motivo oggettivo consistente nella cessazione dell'attività a seguito della cessazione del contratto di servizio tra Galeria Scavi e E. Giovi.

1.1. Il lavoratore ha affermato di avere lavorato per tutto il periodo alle dirette dipendenze della società E. Giovi, avendo svolto un incarico nell'ambito di un reparto integralmente gestito da tale azienda; ha, in ogni caso, evidenziato la commistione, nella gestione della discarica di Malagrotta, tra le società E. Giovi, Galeria Scavi e Giovi Impianti, avendo le stesse operato mediante lo scambio continuo di personale, con rapporti funzionali e gerarchici strettamente connessi; ha, pertanto, affermato che le tre società costituiscono una unica entità produttiva, con un unitario centro di imputazione.

Ha affermato, di conseguenza, l'illegittimità del licenziamento intimato da Galeria Scavi, non svolgendo di fatto attività lavorativa per tale soggetto, ma in favore di E. Giovi, per cui risulta insussistente la causale riportata nella lettera di licenziamento consistente nella cessazione dell'attività da parte di Galeria Scavi, in quanto la attività da lui svolta è proseguita nell'ambito del sito.

Ha affermato l'inefficacia del licenziamento in quanto intimato da uno solo dei soggetti datori di lavoro e, in via subordinata, la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo.



Ha convenuto, pertanto, in giudizio le società Galeria Scavi, E. Giovi e Giovi Impianti chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle tre società quale unico centro di imputazione di interessi e di dichiarare l'inefficacia o la nullità del licenziamento con conseguente prosecuzione del rapporto con le stesse, condannandole al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino al deposito del ricorso, paramtrate alla retribuzione mensile globale di fatto di € 2.487,33; in via subordinata, accertare l'illegittimità del licenziamento e condannare le società convenute alla reintegrazione e al pagamento di una indennità risarcitoria mensile pari all'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.487,33, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

1.2. Si sono costituite, con separate memorie, Galeria Scavi e Giovi Impianti, contestando il ricorso, con particolare riferimento alla sussistenza di un unitario soggetto di diritto, affermando la distinzione tra due società e la E. Giovi, le quali operano in settori distinti, e chiedendone il rigetto; Galeria Scavi ha affermato la legittimità del licenziamento in quanto ha cessato la propria attività presso l'impianto gestito dalla E. Giovi ed ha dovuto licenziare tutti i dipendenti ad esso addetti; Giovi Impianti ha affermato che il ricorrente non ha mai svolto alcuna attività lavorativa in proprio favore. In via subordinata, premesso che l'attività svolta dalla Galeria Scavi è stata assunta dalla E. Giovi hanno evidenziato l'esistenza di un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conseguente obbligo di reintegrazione a carico esclusivo della cessionaria. Hanno, infine, affermato che il ricorrente percepisce dalla cessazione del rapporto una retribuzione mensile di € 2.500,00 presso altro datore di lavoro ed hanno eccepito l'*aliunde perceptum*.

1.3. La E. Giovi, premesso di essere sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro di azienda disposto con decreto del 10 luglio 2018 del Tribunale di Roma, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 52 e 57 del d. lgs. n. 159 del 2011, affermando la competenza esclusiva del giudice delegato; nel merito, ha affermato l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto; in particolare, ha affermato l'insussistenza di un unico centro di imputazione degli interessi, contestando l'imputabilità ad essa del rapporto di lavoro; ha contestato che il ricorrente abbia svolto prestazioni lavorative in suo favore, rilevando l'esistenza di un contratto di appalto tra la E. Giovi e la Galeria Scavi. Infine, ha affermato che l'amministrazione giudiziaria nell'ottobre 2018 aveva offerto al ricorrente l'assunzione alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro *part time* a tempo indeterminato, ma il ricorrente aveva rifiutato la proposta. Ha, in ogni caso, eccepito l'*aliunde perceptum* e l'*aliunde percepiendum*.

2. In via preliminare deve essere confermata l'ordinanza resa all'udienza del 1 ottobre 2019 relativa al rigetto dell'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla E. Giovi.

Premesso che la società è stata sottoposta a sequestro giudiziario, l'eccezione è fondata sulle disposizioni di cui al d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159: in particolare, il secondo comma dell'art. 52 dispone che "I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei



compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5”.

Si deve premettere che le procedure peculiari volte alla verifica della sussistenza dei debiti della azienda sottoposta a sequestro giudiziario indicate nel titolo IV della norma fanno esclusivamente riferimento ai crediti sorti anteriormente al sequestro giudiziario medesimo, ma non anche ai debiti contratti dall'amministrazione giudiziaria, in relazione ai quali non si giustificerebbe alcuna verifica sia in ordine alla effettiva esistenza del credito, sia in ordine alla qualità dei creditori.

Gli artt. 57, 58 e 59 descrivono un articolato procedimento da compiersi davanti al giudice delegato penale volto alla verifica dei crediti anteriori al sequestro.

Si deve osservare che seppure la formulazione della norma possa ingenerare il dubbio che l'accertamento dell'esistenza di un credito debba essere compiuto davanti al giudice penale, tale interpretazione deve essere certamente esclusa in quanto priva di ogni ragionevolezza.

La *ratio* della norma, infatti, è quella di evitare che attraverso l'esistenza di diritti di credito contratti dalla società prima del sequestro si favorisca il pagamento di somme di denaro in favore di soggetti riconducibili o collegati agli stessi soggetti destinatari del sequestro penale.

La complessa attività, tipicamente penale, da svolgersi nell'ambito della procedura di cui agli artt. 57, 58 e 59 citati, allora, non è tanto finalizzata ad accertare l'esistenza del credito in sé, quanto piuttosto ad accertare l'effettiva identità del soggetto creditore, al fine di verificare se quel credito sia in concreto pagabile.

Quanto sopra risulta evidente nel primo comma dell'art. 59 che dispone che “All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione”.

Il compito del giudice penale, allora, non è certo quello di accertare l'esistenza di un credito, bensì esclusivamente quello di individuare i crediti (dunque già accertati) che possono essere o meno ammessi al pagamento, con la conseguenza che possono sussistere crediti, accertati, che non vengano ammessi.

Il procedimento speciale di cui agli artt. 57, 58 e 59, allora, si pone su un piano distinto e successivo a quello dell'accertamento del credito, che rimane certamente nell'ambito della competenza del giudice civile, incentrato essenzialmente sulla possibilità che un determinato diritto di credito, già accertato giudizialmente o che sussiste *per tabulas*, possa essere effettivamente pagato al soggetto creditore, accertamento che il legislatore ha riservato al giudice penale.

Una diversa interpretazione, cioè che sia il giudice penale a dovere accertare l'esistenza di un credito di lavoro quando lo stesso risulti contestato, sarebbe, oltre che oggettivamente



assurda, impraticabile, non comprendendosi attraverso quali strumenti processuali il giudice penale dovrebbe accertare l'esistenza del credito medesimo.

La stessa struttura del procedimento descritto dalle norme citate rende evidente tale conclusione in quanto la verifica è fatta dal solo giudice con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e la partecipazione eventuale del pubblico ministero, dunque, senza alcun contraddittorio tra le parti e senza neppure la partecipazione del creditore (per i crediti di lavoro, il lavoratore).

Bisogna, allora, tenere distinto il profilo dell'accertamento del credito, che qualora necessiti di un intervento giudiziario non può che coinvolgere il giudice civile, in funzione di giudice del lavoro nei casi di cui all'art. 409 c.p.c., dal profilo dell'esigibilità del credito medesimo, profilo che deve passare attraverso la procedura speciale di cui al d. lgs. n. 159 del 2011.

Come in maniera del tutto condivisibile affermato dalla Suprema Corte "in aderenza a precedente di questa Corte (Cass. n. 14039 del 2017) deve, infatti, ritenersi che non sussiste un difetto di competenza funzionale rispetto alla sezione misure di prevenzione del Tribunale penale, posto che non vi è alcuna norma, nell'ambito del citato d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, che consenta di ritenere che, oltre all'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa (art. 41) sottoposta, come nella specie, al sequestro previsto dal capo I del titolo II, con nomina di un giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario (art. 35, comma 1), sussista, oltre al parere (nella specie già espresso) del giudice delegato sulla opportunità del recesso da parte dell'amministratore giudiziario dai rapporti di lavoro instaurati, una ulteriore competenza (tanto meno esclusiva) del giudice delegato in ordine alle controversie che possano instaurarsi a seguito del detto recesso (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26478).

2.1. Per tali motivi anche l'orientamento rappresentato nelle sentenze di merito citate dalla E. Giovi, anche di questo ufficio, non può essere in alcun modo condiviso e l'eccezione deve essere disattesa.

3. Risulta pacifico che il ricorrente abbia lavorato presso la discarica di Malagrotta, che la società E. Giovi sia l'ente gestore della discarica, che nell'ambito della stessa operavano più società, tra cui Galeria Scavi, che tra la E. Giovi e la Galeria Scavi, datore di lavoro del ricorrente, vi sia stato un contratto di appalto (vedi contratti del 5 gennaio 2015 e del 9 gennaio 2018), che questo contratto di appalto sia stato rescisso dall'amministrazione giudiziaria di E. Giovi a decorrere dall'11 ottobre 2018.

L'appalto tra Galeria Scavi e la E. Giovi aveva ad oggetto lo svolgimento da parte della prima dell'attività di "controllo di attività di produzione e sorveglianza nella discarica di Malagrotta e attività inerente l'esercizio di settori di impianto ovvero di mezzi semoventi e perforatrici idrauliche espletate nella discarica".

Il ricorrente è stato assunto dalla società Galeria Scavi e da questa licenziato in conseguenza della cessazione del rapporto di appalto con la E. Giovi.



4. In primo luogo, il ricorrente afferma l'esistenza di un unico centro di interesse tra la società E. Giovi, la Galeria Scavi e la Giovi Impianti e chiede la reintegra nei confronti di tale unitario centro di imputazione degli interessi.

Secondo un costante orientamento della Suprema Corte il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (cfr., da ultimo, Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482).

4.1. Nella fattispecie in esame i caratteri sopra descritti non risultano sussistenti, in quanto gli stretti rapporti tra le diverse società trovano ampia giustificazione nei rapporti commerciali tra le stesse esistenti e nel fatto di operare all'interno dello stesso impianto.

Il teste Volpe, responsabile degli impianti, ha riferito di non avere avuto alcun rapporto con Galeria Scavi, la quale faceva scavi dentro la discarica ed esternamente e faceva dei lavori di movimentazione. Il teste ha precisato che alcuni dipendenti di Galeria Scavi lavoravano anche negli uffici. Inoltre, il teste ha fatto riferimento alla circostanza che nell'impianto vi erano dei veicoli la cui proprietà era di E. Giovi ma che venivano utilizzati anche dalle altre società operanti nell'impianto tra cui la FAB e ATA che si occupavano di movimentazione interna ed esterna e, in particolare, una Panda che veniva utilizzata, quando disponibile, anche dal ricorrente.

I testi Pavin, Rovelli e Corradetti circa l'attività svolta da Galeria Scavi e i rapporti tra questa e le altre società convenute non hanno saputo riferire alcunché.

4.2. Pertanto, unica circostanza di fatto emersa è quella rappresentata dal teste Volpe secondo cui alcuni dipendenti di Galeria Scavi, tra cui il ricorrente, svolgevano attività estranea all'appalto affidato a Galeria Scavi, occupandosi di svolgere attività riservate alla E. Giovi; tale



circostanza, come si vedrà, incide tuttavia sulla genuinità dell'appalto, ma in sé non costituisce alcun indice di identificazione tra i due soggetti.

Le altre circostanze emerse dalla deposizione del teste Volpe, l'uso da parte della Galeria Scavi di macchine di proprietà della E. Giovi, risulta ampiamente giustificata dall'esistenza di un rapporto di appalto, ma non porta a ritenere che la gestione dei due soggetti fosse in realtà unitaria.

Nulla è emerso in riferimento alla Giove Impianti.

In conclusione, non sussistono elementi per affermare che E. Giovi, Galeria Scavi e Giovi Impianti costituiscano in realtà un unico soggetto di diritto, essendo le relazioni sociali compatibili con i rapporti contrattuali instaurati e con la circostanza che le stesse operavano nell'ambito del medesimo impianto.

Ne consegue che la domanda nei confronti di Giovi Impianti deve essere rigettata, essendo fondata sull'unica circostanza dell'esistenza di un unico soggetto di diritto.

5. In relazione all'attività lavorativa del ricorrente deve essere rilevata l'esistenza di profili di irregolarità dell'appalto.

Si è già detto che l'appalto tra Galeria Scavi e la E. Giovi aveva ad oggetto lo svolgimento da parte della prima dell'attività di "controllo di attività di produzione e sorveglianza nella discarica di Malagrotta e attività inerente l'esercizio di settori di impianto ovvero di mezzi semoventi e perforatrici idrauliche espletate nella discarica".

Il teste Volpe ha dichiarato che "Il ricorrente si occupava della segreteria gestionale degli impianti, degli acquisti; io portavo a lui giornalmente i rapportini di lavoro, i rapportini inerenti l'impianto e la produzione di energia elettrica, riportavo gli elenchi del materiale da acquistare; una volta al mese gli trasmettevo la lettura dei contatori delle cabine elettriche, si occupava dell'assicurazione delle macchine, tra cui quelle indicate al n. 51. Se non erro si occupava dell'assicurazione degli impianti stessi. Il referente del ricorrente era l'ingegnere Giuseppe Pavin, che era anche il mio referente, che era dipendente di E Giovi. Per quello che so il ricorrente era considerato il responsabile dell'ufficio assicurazioni ... Io quando chiedevo un permesso o ferie lo portavo al ricorrente che poi lo portava a Pavin; io lo facevo su un modulo senza intestazione, il ricorrente utilizzava un modulo intestato ad E Giovi. Il ricorrente si interfacciava con l'Agenzia delle Dogane, e con l'ente fornitore di energia; so che più di qualche volta si è recato presso gli uffici all'esterno della discarica".

Il teste Pavin, dipendente di E Giovi quale preposto responsabile impianti a biogas, ha dichiarato che il ricorrente "lavorava con me nella stessa area. Lui si occupava di tutti gli ambiti amministrativi, fatturazione, assicurazioni e rapporti con gli enti, Agenzia delle Entrate e GSE. Non so da quale società dipendesse, mi pare Galeria Scavi, le società erano troppe con nomi molto simili. Non dipendeva dalla E Giovi. Il ricorrente svolgeva la propria attività per gran parte per la E Giovi. Il ricorrente era un mio sottoposto, ero io che davo le direttive al ricorrente, per tutto quello che non faceva autonomamente ... Non so perché il ricorrente non fosse dipendente della E Giovi; posso dire che c'erano oltre al ricorrente altri dipendenti di ditte



esterne che lavoravano sempre nella stessa area di mia competenza. Confermo che anche il signor Volpe svolgeva attività seguendo le mie direttive, ero il preposto del reparto, per cui tutti quelli che stavano in quell'area era sotto le mie direttive ... Ero io che autorizzavo permessi o ferie del ricorrente, non c'era alcuna proceduralizzazione, tutto avveniva verbalmente e veniva concordato ... Il ricorrente si occupava di richiedere preventivi, seguendo le linee tecniche impartite da me; si occupava della parte esecutiva di emissione ordine e fatturazione. Tutto questo in relazione agli impianti di mia competenza, di produzione di energia elettrica e di biometano. Ero io il responsabile del reparto energia”.

Allo stesso modo il teste Rovelli, il quale ha sostituito Pavin quale responsabile del settore energia della discarica di Malagrotta, ha riferito di essere stato il referente del ricorrente e che questi “svolgeva attività per circa metà della giornata nel settore energia; dietro mie indicazioni si occupava di richiedere preventivi ai fornitori, redigere richieste di acquisto, teneva sotto controllo i consumi e la produzione di energia elettrica e seguiva anche le pratiche connesse alla produzione di energia elettrica, aveva rapporti con GSE, con i fornitori di energia elettrica ecc. Per la restante parte seguiva le assicurazioni dei mezzi aziendali e degli immobili aziendali. Per quanto riguarda le assicurazioni non ero io il suo referente, ma la sede centrale che sta all'Eur. Si trattava di autovetture, autocarri e macchine operatrici. Mi è capitato di firmare per presa visione degli elenchi di polizze ed ho constatato che i veicoli erano intestati a varie società che operavano nella discarica, non solo a E Giovi. Se ricordo bene il ricorrente era dipendente di Galeria Scavi. Non so il motivo per cui il ricorrente dipendente della Galeria Scavi operasse nella mia area; le altre persone della squadra da me coordinata erano dipendenti della Giovi Impianti come me e come me sono passati dalla Giovi Impianti alla E Giovi. Ero io il responsabile del reparto energia”.

5.1. Dalle perfettamente coerenti dichiarazioni dei testimoni emerge con chiarezza che il ricorrente, pur se dipendente della società Galeria Scavi, abbia svolto attività lavorativa diversa da quella che costituiva oggetto dell'appalto, prestando la propria attività alle dirette dipendente del committente.

Infatti, egli ha svolto attività non collegata a quella relativa alla movimentazione terra e scavi, lavorando nell'ambito di un reparto amministrativo in relazione al quale Galeria Scavi non aveva alcuna competenza, prestando servizio alle dirette dipendenze di personale di E. Giovi dal quale riceveva le direttive e ogni indicazione circa la gestione del rapporto di lavoro (ferie, permessi, ecc.).

In senso opposto, il ricorrente non aveva alcun rapporto con il proprio datore di lavoro Galeria Scavi, al di là del mero pagamento della retribuzione.

Gli stessi responsabili dell'ufficio ove operava il ricorrente, dipendenti di E. Giovi, dopo avere ammesso che l'ufficio svolgeva una attività riconducibile alla stessa E. Giovi e che il ricorrente era pienamente inserito nell'ufficio, ricevendo da loro le direttive e ogni indicazione circa l'organizzazione del lavoro, non hanno saputo spiegare il motivo in base al quale il



ricorrente formalmente risultasse alle dipendenze di Galeria Scavi, società con la quale non avevano alcun rapporto, e non di E. Giovi.

5.2. Con l'abrogazione della legge n. 1369 del 1960 ad opera del d. lgs. n. 276 del 2003 vi è stata una sostanziale legalizzazione del fenomeno interpositorio attraverso l'appalto di servizi, che pertanto consente ad un soggetto dipendente di un terzo (appaltatore) di svolgere attività lavorativa presso altro soggetto (committente utilizzatore).

Tuttavia, tale fattispecie, attraverso la rielaborazione di principi giurisprudenziali sorti con il precedente assetto normativo, per essere legittima presuppone la genuinità dell'appalto, cioè la riconducibilità della fattispecie concreta allo schema tipico dell'appalto, con esclusione della mera erogazione di manodopera.

Pertanto, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. 10 giugno 2019 n. 15557).

Così si è affermato che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass., 26 ottobre 2018 n. 27213).

Negli appalti a bassa intensità organizzativa, cioè nei quali risulta prevalente il fattore lavorativo, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto da parte del datore di lavoro-appaltatore costituisce requisito minimo ed indispensabile per consentire la configurazione della organizzazione dei mezzi necessari al fine di ravvisare un'ipotesi di appalto genuino (Cass., 21 novembre 2018, n. 30694).

Ne deriva, pertanto, l'evidente non genuinità dell'appalto relativamente quantomeno alle prestazioni rese dal ricorrente, in quanto la sua prestazione lavorativa da un lato non era connessa all'oggetto dell'appalto e dall'altro era integralmente gestita dal committente, il quale agiva da effettivo datore di lavoro.

5.3. La non genuinità dell'appalto comporta l'applicazione delle conseguenze di cui al comma 3 *bis* dell'art. 29 citato secondo cui il rapporto di lavoro si costituisce alle dirette dipendenze dell'utilizzatore.



Pertanto, deve essere dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società E. Giovi a decorrere dal 3 gennaio 2007 con qualifica di impiegato e inquadramento al V livello del c.c.n.l. industrie edili e affini.

Quanto alle conseguenze economiche la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina l'obbligo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3, 36 e 41 Cost. (Cass. 7 febbraio 2018, n. 2990).

5.4. Il ricorrente ha messo in mora la E. Giovi, contestando la genuinità dell'appalto, con la lettera pervenuta in data 15 novembre 2018.

La società E. Giovi nel contestare il diritto del lavoratore alla reintegra ha affermato di avergli offerto l'assunzione alle proprie dipendenze con un rapporto a tempo parziale, che però lo stesso ricorrente ha rifiutato.

Tale circostanza è stata confermata dal teste Corradetti, il quale ha dichiarato che l'amministrazione giudiziaria aveva offerto al ricorrente un contratto di lavoro *part time*, ma che il lavoratore ha rifiutato la proposta.

Ne consegue che dal risarcimento del danno spettante in favore del lavoratore deve essere detratto quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire in ragione dell'offerta lavorativa formulata dalla società committente.

In assenza di indicazioni delle parti sull'entità del *part time* proposto dalla committente al lavoratore, si può presumere che lo stesso possa essere quantificato nella misura del 50%.

Oltre al ripristino del rapporto di lavoro la società E. Giovi deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, del 50% della retribuzione spettante dalla data di messa in mora del 15 novembre 2018 ad oggi, corrispondente alla somma mensile di € 1.243,67 (50% della retribuzione mensile globale di fatto di € 2.487,33).

6. L'esistenza di fatto di un rapporto di lavoro costituitosi alle dirette dipendenze del committente rende superflua la valutazione della legittimità del licenziamento intimato dall'appaltatore, in quanto intimato da soggetto che non rivestiva la qualità di datore di lavoro.

La domanda rivolta nei confronti di Galeria Scavi, dunque, deve essere rigettata.

7. La mancata applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la cui applicazione è stata richiesta dal ricorrente in via principale, non preclude la possibilità di adottare un provvedimento di accoglimento pur nell'ambito del rito di cui all'art. 1, commi 48 e ss., della legge n. 92 del 2012.

La Suprema Corte, modificando un precedente orientamento in senso restrittivo circa le domande proponibili con il rito speciale, ha affermato che la domanda di tutela avverso licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 st.lav. e quella avente ad oggetto l'impugnativa



del medesimo recesso cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta la tutela di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966, possono essere proposte in unico ricorso, con rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, in quanto fondate sugli stessi fatti costitutivi, poiché la dimensione dell'impresa non è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore, e, la prospettata interpretazione estensiva della disciplina di cui alla l. n. 92 del 2012, consente di evitare la parcellizzazione dei giudizi in modo che da un'unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094; Cass., 22 ottobre 2018 n. 26674; Cass. 11 giugno 2018 n. 15084).

8. La società E. Giovi, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.

Il ricorrente, invece, deve essere condannato al pagamento in favore della società Giovi Impianti, risultata estranea alla vicenda, delle spese del giudizio liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.

Il considerazione della formale posizione assunta dalla società Galeria Scavi, le spese tra questa e il ricorrente possono essere compensate.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

dichiara che tra Dariush Bargahi Basmag e E. Giovi S.r.l. si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 3 gennaio 2007 e, per l'effetto, condanna E. Giovi S.r.l. a riammettere Dariush Bargahi Basmag nel posto di lavoro con inquadramento al livello V c.c.n.l. industrie edili e affini;

condanna E. Giovi S.r.l. al pagamento in favore di Dariush Bargahi Basmag del risarcimento del danno pari alla retribuzione mensile di € 1.243,67 dal 15 novembre 2018 ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da oggi fino al saldo;

condanna E. Giovi S.r.l. al pagamento in favore Dariush Bargahi Basmag delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.748,00, di cui € 358,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;

rigetta le domande proposte da Dariush Bargahi Basmag nei confronti di Galeria Scavi S.r.l. e di Giovi Impianti S.r.l.;

compensa le spese processuali tra Dariush Bargahi Basmag e Galeria Scavi S.r.l.;

condanna Dariush Bargahi Basmag al pagamento in favore Giovi Impianti S.r.l. delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.748,00, di cui € 358,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;

Si comunichi alle parti.

Roma, il 18 dicembre 2019

Il giudice
Giovanni Mimmo





Firmato Da: MIMMO GIOVANNI Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 22947251ce1525c4ea500b243a08bd1a